



# COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **47** registro Delibere – Seduta del **23/12/2025**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' – APPROVAZIONE.**

L'anno 2024 addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
RAGAZZO VERONICA	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
MASTRASSO BRUNA		X
ERRE PAOLO ANTONIO		X
REALE ALESSIO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
ROCCO GIORGIA	X	
SARPERO GIANFRANCO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

VERONICA RAGAZZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

*Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri Mastrasso ed Erre, giusta comunicazione verbale effettuata ad inizio seduta.*

*Illustra il punto il Sindaco che precisa che il fine è sensibilizzare i cittadini su situazioni delicate come la gestione dei figli a seguito della separazione dei genitori. Con l'istituzione di questo registro i genitori hanno la possibilità di accedere ad informazioni.*

*Il consigliere Oliva comunica il voto favorevole alla proposta in argomento.*

*Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.*

*Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione video il cui file, denominato CCBSS23122024, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.*

*- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -*

---

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' – APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

**PREMESSO** che fino al 2006 il codice civile, in caso di divorzio e separazione dei coniugi, prevedeva, per i figli minori, l'affidamento in modo esclusivo ad uno dei due genitori, o in modo alternato o congiunto;

**DATO ATTO** che, come testimoniato dalla giurisprudenza, l'utilizzo dell'affidamento alternato o congiunto ha rappresentato una scelta residuale rispetto all'affidamento esclusivo;

**CONSIDERATO** che la L.54/2006 ha sancito il pieno diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o divorzio, mediante l'affermazione dei preminenti interessi dei minori e l'introduzione del concetto di bigenitorialità, quale diritto soggettivo del minore di veder ugualmente coinvolti i genitori, ancorché separati, in tutti i più significativi momenti della crescita;

**CONSIDERATO** che con la succitata norma viene introdotto l'affido condiviso e stabilito che tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti la vita dei figli, quali possono essere la salute, l'educazione, l'istruzione, siano assunte di comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei figli, per tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità, sia in pendenza di giudizio, di separazione o di divorzio, che successivamente alla conclusione dello stesso;

**DATO ATTO** che, l'istituzione di un registro comunale può dare conseguenza pratica al principio della bigenitorialità, prevedendo che un minore possa essere iscritto, su richiesta, in entrambe le residenze dei genitori;

**ATTESO** che la registrazione della doppia domiciliazione non ha alcuna rilevanza ai fini anagrafici;

**VISTA** la Convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the Rights of the Child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art. 9: "Gli Stati vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi due genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori" e che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con la Legge ratifica 76/1991;

**RICHIAMATO** l'art. 337 ter del Codice Civile, il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

**TENUTO CONTO** che, sulla base delle succitate considerazioni, attraverso l'istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità, l'Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali;

**PRESO ATTO** pertanto che, con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni, che si occupano del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

**VISTI:**

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., diritti del minore;

- gli artt. 1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, del Consiglio D'Europa 1.09.2005, "serie Trattati Europei n. 192";

**VISTO** la bozza del "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità", il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Commissione Consiliare in data 18.12.2024;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi-elevata qualificazione e della nomina del V.Segretario c.le n. 9 del 31.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere di **REGOLARITÀ TECNICA** espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione **NON NECESSITA** di quello inerente la **REGOLARITA' CONTABILE**, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione, oltre al parere ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegati, costituiti da:

- Bozza di Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità - allegato A;

**CON VOTI** favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di richiamare le motivazioni in premessa esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità" il cui testo è allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Responsabile dei Servizi Demografici provvederà per l'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
4. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

---

*Successivamente*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

## **DELIBERA**

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio Comunale  
Veronica Ragazzo

Il Segretario  
Federica Morabito

*Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

---

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.

---